

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA CONDIVISIONE E LA FRUIBILITA' DEI DATI RELATIVI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI RICHIEDENTI I BENEFICI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (di seguito denominata "Agenzia") con sede legale in Perugia via Benedetta 14, C.F.00453460545, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico p.t., prof. Maurizio Oliviero, nato a il 14 luglio 1967

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Perugia, Piazz za dell'Università, 1, C.F. 00448820548, in persona del proprio legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Franco Moriconi, nato a il, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale

RICHIAMATI

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche d integrazioni, ed in particolare i suoi artt. 3-bis e 12 comma 2;
- Il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 “ *Testo unico sulla documentazione amministrativa*”, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* ” (legge di stabilità 2012), e in particolare:
 - l’art. 40, ai sensi del quale le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle

- dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47;
- l'art. 43 che dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 (certificazioni) e 47 (atto di notorietà), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
 - l'art.44-bis, circa l'acquisizione di ufficio di informazioni da parte dell'amministrazione ;
 - l'art. 72, sulle responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli;
- il D.Lgs 30 marzo 2003, n. 196 “ *Codice in materia di protezione dei dati personali* ” (“*Codice della Privacy*”), e successive modifiche e integrazioni, che si applica a tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) che utilizzano in qualunque modo dati personali (cioè qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale);
 - il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (come modificato dal D.Lgs.30 dicembre 2010, n. 235) “*Codice dell'Amministrazione Digitale*” (d'ora in avanti *CAD*), con il quale è stata fornita particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi, con particolare riguardo:
 - all'art. 15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;
 - all'art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime;
 - all'art. 52, riguardante l'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni;
 - all'art. 57, riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle linee guida per la predisposizione delle convenzioni (comma 13) e delle convenzioni stesse (comma 14);

- all'art. 58 che nell'accentrare l'attenzione sulla fruibilità dei dati prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dal predetto art. 50, predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi;
- all'art. 73, comma 1, riguardante, fra l'altro, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, finalizzata allo scambio tra le pubbliche amministrazioni;
- la Direttiva 2 del 20 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale;
- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22 aprile 2011 *“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”*;
- le *“Linee guida per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”*, emanate dalla DigitPA nel giugno 2013 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del CAD;
- la Legge regionale della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 *“Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”* ed in particolare i suoi artt. 13, 15 e 16;
- la Direttiva n.14/2011 del 22 dicembre 2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, nella quale sono state impartite disposizioni specifiche in relazione agli adempimenti da assicurare per la piena attuazione delle nuove norme in materia di desertificazione, sottolineando, tra l'altro, che *“le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti...”* e che tale ufficio *“è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, intitolato *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

CONSIDERATO CHE

- in base alla normativa vigente soprarichiamata, la disponibilità e la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni deve rappresentare un riferimento costante per

l'organizzazione degli uffici pubblici;

- l'*Erogatore* intende promuovere l'accesso ai propri dati da parte di altre Amministrazioni in osservanza di quanto stabilito dall'art. 50 del CAD

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

La presente *Convenzione* disciplina i rapporti tra *Università degli studi di Perugia* (d'ora in poi Università) e *Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria* (d'ora in poi Agenzia) al fine di garantire e regolare le modalità di accesso alle rispettive banche dati accessibili per via telematica, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e in conformità ai principi stabiliti dal *Codice dell'amministrazione digitale* e dagli standard di sicurezza informatica.

Nello specifico:

- l'*Agenzia* è autorizzata ad accedere ai dati dell'*Università* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali relative alla concessione di tutti gli interventi agevolativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia a favore degli studenti universitari iscritti all'Università medesima;
- l'*Università* è autorizzata ad accedere ai dati dell'*Agenzia* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali relative all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio nonché alle comunicazioni annuali al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti del numero di studenti esonerati di cui all'art. 9, comma 11 della Legge 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 2 – Impegni delle parti

In particolare:

l'Università – titolare della *banca dati GISS* (Gestione Informatizzata Segreteria Studenti) e utilizzatore del *sistema Dyners per la gestione dei bandi Erasmus* – garantisce all'Adisu, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità previste dalla presente convenzione, l'accesso e la fruibilità

- dei dati utili alla valutazione del merito ed alla verifica dello stato di iscrizione o di chiusura della carriera degli studenti partecipanti al “ *Bando di concorso annuale per l’assegnazione di provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario*”;

- dei dati relativi alla partecipazione ai programmi di mobilità internazionale degli studenti idonei/beneficiari alla borsa di studio richiedenti il contributo

ai fini del controllo sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli studenti medesimi in sede di presentazione delle istanze digitali di ammissione ai distinti benefici;

- dei dati relativi agli studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano;

- dei dati degli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ancorché non idonei alla borsa di studio

ai fini del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

L’elenco dei dati cui viene garantito l’accesso è riportato nell’ **Allegato 1**;

L’Adisu – titolare della banca dati ESS (Erogazione Servizi Studenti) - garantisce all’Università, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità previste dalla presente convenzione, l’accesso e la fruibilità ai *dati relativi agli studenti idonei* all’ottenimento della *borsa di studio* al fine dell’esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

L’elenco dei dati cui viene garantito l’accesso è riportato nell’ **Allegato 2**

Non è consentito l’accesso e la fruibilità a dati e informazioni non pertinenti e eccedenti rispetto alla finalità istituzionale di cui ai precedenti commi.

Articolo 3 – Modalità di accesso alle banche dati

Lo scambio dei dati avviene telematicamente, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e così come dettagliato nel documento *Criteri tecnici per le modalità di accesso (Allegato 3)*. In particolare, tenuto conto dell’attuale quadro infrastrutturale, l’ente titolare (Agenzia e/o Università) fornisce all’ente fruitore (Agenzia e/o

Università) i propri servizi di accesso ai dati contenuti nelle banche dati GISS e ESS limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi di seguito indicati:

- cooperazione applicativa, mediante l'adozione di soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. Nello specifico la cooperazione applicativa tra domini è una funzione indispensabile per realizzare l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni. In sintesi l'interconnessione avviene attraverso un canale di interscambio basato su standard aperti (Web Services, XML, SOAP) che agevola il passaggio di messaggi tra domini. Grazie al Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ogni dominio della rete colloquia con gli altri attraverso una componente infrastrutturale di interfaccia denominata "Porta di Dominio" che svolge funzioni di barriera di ingresso per autorizzare l'accesso alle risorse applicative della rete e tradurre i messaggi provenienti da altri domini.

Con riferimento alle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD " si prevedono delle modalità d'accesso alternative e transitorie:

- la posta elettronica certificata, nei casi specifici, quando la periodicità di acquisizione del dato è limitata (in linea di massima una volta all'anno o meno) e la quantità dei dati da acquisire è contenuta;
- soluzioni di Trasferimento di File in modalità FTP "sicuro" o equivalente dal punto di vista della sicurezza del trasporto, qualora preesistenti investimenti, la natura stessa delle richieste e le specifiche condizioni facciano propendere per tale soluzione garantendo la cifratura del canale di trasmissione dei dati (ad esempio, utilizzando meccanismi quali le reti private virtuali).

Relativamente ai dati relativi alla partecipazione ai programmi di **mobilità internazionale** degli studenti idonei/beneficiari alla borsa di studio richiedenti il contributo si fa riferimento alla modalità di accesso/fruizione di seguito indicata, non consentendo l'applicazione utilizzata presso l'Università, allo stato attuale, di acquisire i dati attraverso i processi elaborativi dei rispettivi sistemi informativi:

- messa a disposizione da parte dell’Agenzia di un apposito ambiente presso il server allocato nel proprio centro servizi in cui l’istituto universitario potrà inserire i dati di cui è titolare e consultare i dati relativi agli studenti di cui è titolare l’Agenzia (**v. Allegato 1**);
- accesso via web, attraverso il sito istituzionale dell’amministrazione titolare dei dati. Le tipologie di dati individuate saranno rese pubbliche sul sito web delle rispettive amministrazioni titolari, in una apposita sezione “ *Dati fruibili da altre pubbliche amministrazioni unitamente alle relative modalità di accesso*”;
- servizi per lo scaricamento (download) dei dati (fornitura massiva), che permettano di trasferire copie di dati o parte di essi.

Articolo 4 – Tempi di accesso alle banche dati

L’Agenzia (Erogatore)

al fine di consentire all’Università gli esoneri dalle tasse e dai contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario così come previsto all’art. 9 del D.Lgs.

n.68/2012 si impegna a rendere accessibili all’ *Università (Fruitore)*, nelle modalità di cui al precedente art. 3, i dati relativi agli studenti idonei all’ottenimento della borsa di studio nei seguenti tempi:

- elenco studenti matricole di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico: **entro il 20 dicembre** dell’anno solare in corso;
- elenco studenti iscritti anni successivi al primo: **entro il 20 dicembre** dell’anno solare in corso (previo controllo dei requisiti di merito/reddito previsti);
- elenco ulteriori idonei e/o studenti già dichiarati idonei che passano allo status giuridico di *non idoneo e/o escluso* a seguito dell’esito negativo dei controlli sul possesso dei requisiti di merito, reddito, iscrizione: **entro il 10 aprile anno solare successivo.**

L’ Università (Erogatore)

al fine di consentire il controllo sulla veridicità dei dati di iscrizione e di merito dichiarati dallo studente in sede di presentazione dell’istanza digitale di accesso alla

borsa di studio si impegna a garantire all’ *Agenzia (Fruitore)* – nelle modalità di cui al precedente art. 3 – l’accesso ai dati aggiornati nei seguenti tempi:

- *dati di merito degli studenti iscritti ad anni successivi al primo* acquisiti al 10 agosto

(nuove assegnazioni o conferme) richiedenti borsa di studio: **entro il 10 settembre di ogni anno;**

- *dati di iscrizione degli studenti matricole* richiedenti la borsa di studio: **entro 15 _____ giorni dalla data iscrizione; _____**
- *dati di iscrizione degli studenti iscritti ad anni successivi al primo:* **entro 15 giorni _____ dalla data iscrizione; _____**
- *dati di iscrizione degli studenti iscritti ai corsi ad accesso programmato:* **entro 15 _____ giorni dalla data iscrizione; _____**
- *dati di iscrizione per gli specializzandi e i dottorandi :* **entro 15 giorni dalla data _____ iscrizione; _____**
- *dati di merito* degli studenti che hanno dichiarato di avere dei *crediti formativi in attesa di convalida:* **entro il 20 marzo anno solare successivo divisi a seconda delle Facoltà;**
- *dati di merito* acquisiti al 10 agosto degli studenti iscritti (nell'anno accademico precedente) al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico (*matricole nuove assegnazioni o conferme*): **entro il 10 settembre dell'anno solare in corso;**
- *dati di iscrizione relativi allo scioglimento della riserva degli studenti con iscrizione sub condizione:* entro il 20 novembre di ogni anno;

- *dati di merito* acquisiti entro il 30 novembre degli studenti iscritti (nell'anno accademico precedente) al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico (*matricole nuove assegnazioni o conferme*): **entro il 2 gennaio dell'anno solare successivo .**

L' Università-Ufficio per la mobilità internazionale (Erogatore)

al fine di consentire il controllo sulla veridicità dei dati dichiarati dallo studente in sede di presentazione dell'istanza digitale di accesso al contributo di mobilità internazionale si impegna a garantire all' *Agenzia (ente fruitore)* - nelle modalità di cui al precedente art. 3 – la disponibilità dei dati nei seguenti tempi:

entro il 10 settembre di ciascun anno accademico _____

- graduatoria vincitori

entro il 30 settembre di ciascun anno accademico _____

- dati partenze I gruppo (data di arrivo+importo del contributo Università)

entro il 30 marzo di ciascun anno accademico

- dati rientro I gruppo (data di rientro)
- dati partenze II gruppo (data di arrivo+importo del contributo Università)

entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico

- dati partenze III gruppo (data di arrivo/rientro +importo del contributo Università)

entro il 15 novembre di ciascun anno accademico

- dati rientro II gruppo (data di rientro)

La tempistica di cui al presente articolo potrà essere ridefinita in apposito documento operativo in conseguenza delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale in corso di adozione - concernente “ *Determinazioni iniziali finalizzate alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*”.

ARTICOLO 5 – Obblighi dell’Erogatore

Con la sottoscrizione della presente Convenzione *l’Erogatore* si obbliga a rendere possibile al *Fruitore* l’accesso alle proprie banche dati e l’acquisizione dei dati in esse contenuti, a condizione di gratuità secondo quanto stabilito nelle norme richiamate nelle sue premesse. *L’Erogatore* si obbliga inoltre a fornire al *Fruitore* attraverso le proprie banche dati rese disponibili nell’ambito della presente convenzione, informazioni esatte, vere, integre ed aggiornate, e a mantenerle tali.

ARTICOLO 6 – Obblighi del Fruitore

Il *Fruitore* si obbliga a sottoscrivere la presente Convenzione, ad accedere alle banche dati dell’*Erogatore* che ne formano oggetto ed ad utilizzare le informazioni acquisite attraverso tale accesso unicamente per fini istituzionali e solo qualora ciò sia strettamente necessario e pertinente al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali, nel pieno rispetto di quanto disposto dalle discipline vigenti in materia di protezione dei dati personali, diritto d’autore, diritto di proprietà e di identità digitale.

Il *Fruitore* inoltre

- si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione *on line*

esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva, allo scopo di velocizzare le attività o comunque creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

- garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale e comunque a soggetti che siano stati nominati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati, che necessitano delle informazioni ivi contenute per lo svolgimento delle mansioni assegnategli e descritte nell'apposito atto di nomina ad incaricato del trattamento, opportunamente formati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati, e comunque si impegna a controllarne il corretto utilizzo;
- garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;
- in caso di cooperazione applicativa, garantisce quindi che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informatico, e quindi saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica

ARTICOLO 7 – Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza:

- il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della Convenzione stessa.

Per i servizi di *consultazione on line e cooperazione applicativa*, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Supervisore quale soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni

effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione.

Rientra nei compiti dei *Supervisori* garantire per quanto di competenza:

- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse umane;
- la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla *Parte* fornitrice dei dati;
- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

Per i servizi di fornitura massiva, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile dello scambio dati* quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. Rientra nei compiti dei *Responsabili dello scambio dati* garantire per quanto di competenza:

- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

Per l'accesso ai dati personali, ciascuna delle *Parti* nomina un *Responsabile del trattamento dei dati personali*. Nel caso di dati soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.e i. il *Fruitore* assume, infatti, il ruolo di titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia.

I nominativi ed i recapiti delle figure di cui al presente articolo sono riportati in **Allegato 4**

Articolo 8 – Obblighi dell’Ente fruitore per l’utilizzo dei dati

L’Ente fruitore (Agenzia o Università) si impegna a:

- a) utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal “*Codice della Privacy*”;
- b) procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal “*Codice della Privacy*” e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30 “*Codice della privacy*”, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati;
- d) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle affinità per le quali è stato autorizzato l’accesso;
- e) garantire che l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dallo stesso Ente fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati
- f) formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l’accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;

L’Ente fruitore (Agenzia o Università) si impegna ino ltre a comunicare tempestivamente all’amministrazione titolare:

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente nei processi di sicurezza;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazione, cancellazioni) in caso di consultazione *on line*;
- ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle re gole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
- ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso le Parti si riservano di modificare la

convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative e/o organizzative intervenute.

Inoltre, l'Ente fruitore garantisce che verranno adottate, al proprio interno, regole di sicurezza atte ad

- assicurare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione univoca dell'utente;
- adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali, a titolo esemplificativo, l'identificazione univoca di una persona oppure processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia ID/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure di sicurezza previste dal “*Codice della privacy*”
- la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata.

In caso di cooperazione applicativa, i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente, né indirettamente, per via informatica.

L'Ente fruitore, infine, dichiara di avere consapevolezza delle disposizioni contenute nel “*Codice della privacy*” e della possibilità di controlli ivi previsti ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione

Articolo 9 – Titolarità della banca dati GISS

L'Università conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati GISS (Gestione Informatizzata Segreteria Studenti) e del relativo sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca,

rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha altresì, la facoltà di variare le base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l’Agenzia ha la ~~facoltà di recedere~~ dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare all’Università con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Articolo 10 – Titolarietà della banca dati ESS

L’Agenzia conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati ESS (Erogazione Servizi Studenti) e del relativo sistema di ricerca; ha l’esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha altresì la facoltà di variare le base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l’Università ha la ~~facoltà di recedere~~ dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare all’Agenzia con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Articolo 11 – Limitazioni e responsabilità

L’Ente titolare (Agenzia e Università) è sollevato da ogni responsabilità contrattuale e d extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell’uso dei dati di cui sono titolari, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. L’Ente fruitore (Agenzia e Università) si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza, esclusivamente per i fini istituzionali indicati in premessa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all’utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo l’Ente titolare da ogni responsabilità.

Articolo 12 – Oneri economici e spese contrattuali

La presente convenzione non ha oneri economici salvo che per elaborazioni aggiuntive.

Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione Internet e i costi derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura di collegamento con il titolare.

Non sono previste spese contrattuali

Articolo 13 – Durata

La presente convenzione avrà la ~~durata di tre anni~~ dalla data di sottoscrizione con possibilità di ~~rinnovo esplicito per altri tre anni~~.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verificano eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc) Agenzia e/o Università si riservano la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con un preavviso di quindici giorni lavorativi.

Articolo 14 – Foro competente

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Perugia.

Articolo 15 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 .4.1986 n.131.

Articolo 16 – Informativa

Le parti dichiarano di essersi scambiate la reciproca informativa ai sensi dell' art. 13 del “*Codice della privacy*”.

Perugia

Allegati alla convenzione

- *Elenco dei dati a titolarità dell'università e/o istituto universitario cui viene garantito l'accesso (Allegato 1)*
- *Elenco dei dati a titolarità dell'Agenzia cui viene garantito l'accesso (Allegato 2)*
- *Criteri tecnici per le modalità di accesso (Allegato 3)*
- *Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione (Allegato 4)*

Comunicazione della convenzione

La stipulazione di una convenzione per l'accesso alla banca dati di una pubblica amministrazione deve essere comunicata all'Ufficio dati pubblici di DigitPa (datipubblici@digitpa.gov.it) da parte dell'amministrazione titolare del dato, ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 58 del CAD.

In particolare, l'amministrazione titolare dovrà fornire le seguenti informazioni:

- oggetto della convenzione;
- durata della convenzione;
- amministrazione fruitore;
- responsabili per la convenzione dell'amministrazione titolare e dell'amministrazione fruitore.

Tale comunicazione risulta già soddisfatta nei casi nei quali la fruizione dei dati avvenga in cooperazione applicativa, attraverso l'infrastruttura di cooperazione applicativa SPCoop. In questo caso utilizzando i servizi previsti dal DPCM 1 aprile 2008 recante "regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività", tale adempimento sarà soddisfatto, attraverso la pubblicazione dell'accordo di servizio nel registro SICA (Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione e accesso).